

INSERIRE CARTA INTESTATA ETS

Modello B

Ragione sociale: KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale/partita IVA: C.F. 16807481003 - P. IVA 16807481003

Indirizzo: CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 131, 00041 ALBANO LAZIALE

Telefono: 06/97847220

Pagina web: WWW.KALYOGA.IT

E-mail: info@kalyoga.it

Pec: kalyoga@pec.it

Anno di fondazione: 15/07/2022

Forma Associativa:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ organizzazione di volontariato | ☐ associazione di promozione sociale | ☐ ente filantropico |
| ☐ impresa sociale | ☒ cooperativa sociale | ☐ rete associativa |
| ☐ società di mutuo soccorso | ☐ associazione | ☐ fondazione |
| ☐ altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

ARMANDO CUCCINIELLO : PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DONATELLA IULIANO: CONSIGLIERE

MAURIZIO CUCCINIELLO: CONSIGLIERE

Finalità (in breve):

Kalyoga Società Cooperativa Sociale, fondata nel 2022, opera nel campo dell'assistenza domiciliare ed educativa. La finalità principale consiste nell'erogazione di servizi di assistenza alla persona, tramite l'impiego di Operatori Socio-Sanitari, Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione (oepac), badanti e infermieri.

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Luogo e data Albano Laziale, lì 10/09/2025

Firma del legale rappresentante

KALYOGA Soc. Coop. Sociale
Corso Giacomo Matteotti 131
00041 Albano Laziale (RM)
N. Verde 800.443.494 - Cell. 329.2850612
P. IVA - C.F. 16807481003

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA".	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,	
	normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita la società cooperativa denominata:	
	"KALYOGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Albano Laziale (RM).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di se-	
	di secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopi, attività mutualistica ed oggetto sociale	
	La società cooperativa si ispira ed è retta dai principi del-	
	la mutualità prevalente e non persegue fini di lucro.	
	La cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutuali-	
	tà e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perse-	
	- 1 -	

	guire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini secondo le	
	previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione	
	sociale attraverso lo scopo plurimo e precisamente:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in-	
	cluse le attività richiamate all'art. 1, comma 1, lett. a)	
	della Legge n. 381/1991;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli	
	ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991, se e in quanto	
	collegate funzionalmente alle attività di cui al comma prece-	
	dente. A tale scopo <u>la stessa adotterà una organizzazione am-</u>	
	<u>ministrativa tale da consentire la netta separazione delle ge-</u>	
	<u>stioni relative alle attività esercitate relative al comma a)</u>	
	<u>e al comma b).</u>	
	In particolare si prefigge di:	
	a) fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati citta-	
	dini servizi e attività educative, socio-educative, so-	
	cio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie,	
	riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto	
	agli stessi servizi. La società si propone inoltre di pro-	
	muovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed atti-	
	vità a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico,	
	formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, cultu-	
	- 2 -	

	rale e di animazione sociale in genere destinate in via	
	preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, perso-	
	ne con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite la	
	gestione in forma associata dei servizi secondo i principi	
	della mutualità previsti dalle leggi dello stato.	
	La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti or-	
	ganizzativi, di intervento culturale e sociale, di favori-	
	re la socializzazione dei bambini, dei minori, dei	
	giovani, delle famiglie, degli adulti, delle persone con	
	disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educa-	
	zione finalizzate alla conquista di nuove forme di parteci-	
	pazione sociale.	
	Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla Legge n.	
	381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in	
	stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività	
	che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale,	
	sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valo-	
	rizzazione delle risorse e della potenzialità di queste	
	persone;	
	b) gestire attività diverse, agricole, industriali, commer-	
	ciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n.	
	381/1991, se e in quanto collegate funzionalmente alle atti-	
	vità di cui al comma precedente.	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito, non-	

	ché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre de-	
	terminati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in	
	appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in gene-	
	re, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo	
	sociale, dettagliatamente indicate come di seguito:	
	<u>Per quanto riguarda le attività di cui all'art.1 comma 1,</u>	
	<u>lettera a) della legge 381/91:</u>	
	a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori,	
	i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli an-	
	ziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti compe-	
	tenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condi-	
	zioni individuali e famigliari;	
	b) offrire servizi sociali, socio educativi, socio assi-	
	stenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone an-	
	ziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, minori,	
	siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in grup-	
	po famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali;	
	la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire atti-	
	vità e servizi di assistenza a domicilio o in centri appo-	
	sitamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubbli-	
	ci, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di	
	accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, cen-	
	tri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilita-	
	tivi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed anima-	
	zione delle comunità locali in cui si opera, al fine di	
	- 4 -	

	rendere la comunità più consapevole e disponibile	
	all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresi-	
	denziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad eserci-	
	tare le attività statutarie o necessarie al conseguimento	
	dello scopo sociale;	
	c) progettare, promuovere e gestire interventi di educati-	
	va territoriale, unità educative di strada, centri educati-	
	vi estivi, interventi educativi multiculturali o multietni-	
	ci, interventi di mediazione culturale, assistenze educati-	
	ve domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;	
	d) progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per	
	minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, ora-	
	tori, centri giovani, centri sociali;	
	e) progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento,	
	comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia,	
	case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri resi-	
	denziali, centri diurni, centri socio educativi, centri so-	
	cio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti,	
	persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica,	
	in strutture sia proprie che di terzi;	
	f) progettare, promuovere e gestire o collaborare a proget-	
	ti di cooperazione internazionale in campo sociale, educa-	
	tivo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanita-	
	rio;	

	g) progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento	
	per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari,	
	giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per	
	operatori;	
	h) progettare, promuovere e gestire interventi di preven-	
	zione primaria, secondaria, di riduzione del danno e inter-	
	venti di prevenzione del disagio e della devianza in gene-	
	re;	
	i) progettare, promuovere e gestire iniziative educative	
	di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido,	
	nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi,	
	spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole mater-	
	ne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby	
	room, laboratori ludici, asili aziendali;	
	j) progettare, promuovere, gestire e collaborare con cen-	
	tri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di	
	sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;	
	k) progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostel-	
	li, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giova-	
	ni, persone con disabilità ed anziani;	
	l) produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisi-	
	ve, multimediali, video, a carattere educativo, sociale,	
	assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.;	
	m) realizzare e gestire domini e portali Internet aventi	
	tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sa-	
	- 6 -	

	nitaria, ambientale;	
	n) progettare, realizzare e gestire attività educative, ri-	
	creative e formative per scuole di ogni ordine e grado (at-	
	tività didattiche, di animazione, formative, di sensibiliz-	
	zazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro ser-	
	vizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o	
	straordinaria di una scuola);	
	o) promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregati-	
	vi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e am-	
	bientale, di turismo alternativo in genere per minori, gio-	
	vani, adulti, persone con disabilità e anziani;	
	p) collaborare con le amministrazioni locali e/o con con-	
	sorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini;	
	q) progettare, promuovere e gestire centri socio occupazio-	
	nali, botteghe culturali e artigianali;	
	r) progettare, promuovere e gestire iniziative di educazio-	
	ne ambientale nel territorio, corsi di educazione ambienta-	
	le, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale;	
	s) progettare, promuovere e gestire interventi di animazio-	
	ne sociale sul territorio;	
	t) progettare, promuovere e gestire centri visite di aree	
	naturali e protette, musei, centri di educazione ambienta-	
	le;	
	u) progettare, promuovere e gestire attività di consulenza	
	psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e su-	
	- 7 -	

		pervisione.	
		Per quanto riguarda le attività di cui all'art. 1, comma	
		1, lettera b) della legge 381/91, finalizzate all'inseri-	
		mento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di	
		cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore	
		al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:	
		a) l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, be-	
		ni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in gene-	
		rale, lavori di pulizie civili ed industriali;	
		b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfesta-	
		zione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambienta-	
		le, attività di spurgo in genere;	
		c) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agri-	
		turismo;	
		d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione	
		di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ri-	
		creativi; servizi di gestione del verde in generale;	
		e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e re-	
		cupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla ge-	
		stione differenziata, gestione centri di raccolta, gestio-	
		ne pese, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenito-	
		ri; servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizza-	
		to; servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti via-	
		rie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;	
		f) la gestione di parcheggi in genere;	

	g) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di into-	
	naci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e	
	idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infis-	
	si, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, siste-	
	mazione tetti e simili;	
	h) l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria	
	e verniciatura;	
	i) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di tra-	
	sporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotra-	
	sporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni al-	
	tro servizio collaterale o collegato;	
	j) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di	
	persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;	
	k) la gestione servizi di affissione;	
	l) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, foto-	
	composizione, attività editoriale e di distribuzione;	
	m) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;	
	n) la gestione di palestre ed impianti sportivi;	
	o) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria	
	e vigilanza;	
	p) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commercia-	
	li e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ri-	
	storanti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi,	
	piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici	
	e agrituristici, di divertimento e svago;	

	q) la gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico;	
	co; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura,	
	di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;	
	r) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confeziona-	
	mento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eser-	
	cizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previ-	
	ste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubbli-	
	ci o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e ne-	
	gozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre	
	- 10 -	

	imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-	
	golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività so-	
	no definite con apposito Regolamento approvato dall'Assem-	
	blea dei soci.	
	Art. 5 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel	
	presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto	
	da esse non previsto, le disposizioni sulle società a respon-	
	sabilità limitata in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	c.c. determinerà l'obbligo per l'organo amministrativo di con-	
	vocare senza indugio l'assemblea sociale per deliberare, me-	
	diante le necessarie modificazioni dello statuto, l'adozione	
	delle norme sulle società per azioni. I soci che non concorro-	
	no a tale deliberazione avranno la facoltà di esercitare il	
	di ritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non deliberi quanto previsto e stabilito	
	per legge entro un anno dalla data in cui si è determinato il	
	superamento dei limiti sopra indicati, la cooperativa si scio-	
	glie.	
	Art. 6 - Numero e requisiti dei soci ordinari	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del-	
	la cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio im-	
	prese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo ammini-	
	strativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in	
	cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	- 12 -	

buon funzionamento della società.

Art. 7 - Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 della Legge n. 381/1991.

Art. 8 - Soci persone giuridiche

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2522 c.c., possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 9 - Socio "in prova".

Nei limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci nella categoria speciale dei "soci in prova". La permanenza in tale categoria non potrà superare i cinque anni dall'ammissione.

Tale categoria speciale è istituita al fine di consentire la formazione migliore del socio cooperatore e, all'un tempo, di garantirne il suo migliore inserimento nella vita sociale.

Il socio appartenente a questa categoria, per tutto il periodo di appartenenza, deve osservare tutti gli obblighi, di legge e di statuto, fissati a carico dei soci cooperatori; a lui spettano i diritti amministrativi come a qualunque socio cooperatore. Per quanto riguarda gli utili e i ristorni, ove attribuibili ai sensi di legge e di statuto, al "socio in

	prova" gli stessi spettano in ragione di un mezzo rispetto al	
	normale socio cooperatore.	
	Cessato il periodo di appartenenza alla categoria speciale,	
	il socio è ammesso a godere degli stessi diritti spettanti ai	
	soci cooperatori, ove il rapporto sociale i prosegua.	
	Art. 10 - Soci sovventori	
	La cooperativa può costituire fondi di garanzia per il paga-	
	mento delle indennità a norma dell'art. 2548 c.c. I fondi pos-	
	sono essere costituiti sia mediante speciali conferimenti da	
	parti di assicurati che mediante speciali conferimento da par-	
	te di terzi, cui è attribuita la qualità di soci sovventori.	
	Ai soci sovventori spetta un voto qualunque sia l'ammontare	
	del conferimento da ciascuno effettuato a costituzione del	
	fondo. In ogni caso i voti attribuiti complessivamente ai so-	
	ci sovventori non possono superare il numero complessivo di	
	voti spettanti agli assicurati.	
	La disciplina della categoria, dei diritti e degli obblighi	
	dei soci sovventori è quella di legge.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	Il soggetto, persona fisica o ente, che intenda essere ammes-	
	so come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione	
	domanda scritta contenente:	
	a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, re-	
	sidenza, codice fiscale, ovvero, trattandosi di soggetto non	
	persona fisica, l'indicazione della ragione o denominazione	
	- 14 -	

	sociale, della sede, del capitale, del codice fiscale e nume-	
	ro di iscrizione al registro imprese;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o, trat-	
	tandosi di soggetti non persone fisiche, dei profili di compa-	
	tibilità tra fattività dell'istante e quella della cooperati-	
	va;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	comunque mai inferiore a quella stabilita dalla legge e	
	dall'atto costitutivo (in conformità alla legge), né superio-	
	re al limite massimo fissato dalla legge;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione se condo criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svol-	
	ta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della coo-	
	perativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	

	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interes-	
	se dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfa-	
	re gli interessi dei propri soci.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla	
	domanda.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta sul libro dei soci e diventerà operante con il versamento	
	della quota sociale sottoscritta, dell'eventuale tassa di am-	
	missione deliberata dall'Organo Amministrativo e della quota	
	associativa annuale per l'assistenza amministrativa da presta-	
	re ai soci per le di verse problematiche, anche extra lavora-	
	tive, deliberata dal medesimo organo.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, de-	
	libera su tale argomento in occasione della sua prima succes-	
	siva con vocazione.	
	- 16 -	

	Non restano preclusi, tuttavia, dopo l'esperimento della pro-	
	cedura di cui sopra, gli ordinari rimedi a tutela dell'aspi-	
	rante socio non ammesso, ove ricorrenti nel caso di specie.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 12 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto,	
	il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e	
	di controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 13 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare quanto dovuto a liberazione della parte-	
	cipazione sottoscritta, anche a rate, secondo quanto stabili-	
	to dagli amministratori in sede di ammissione.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione eventualmente stabilita, anno per an-	
	no, dall'organo amministrativo in relazione alle relative spe-	
	se di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	- 17 -	

	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'one-	
	re di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli ammi-	
	nistratori sono tenuti a fare tempestiva annotazione nel pre-	
	detto libro.	
	Art. 14 - Caratteristiche delle partecipazioni	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire	
	le proprie partecipazioni deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro trenta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta gior-	
	- 18 -	

	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione al tribunale.	
	Art. 15 - Operazioni su partecipazioni proprie	
	E' vietato l'acquisto - ed ogni altra operazione di cui	
	all'art. 2474 c.c. - di partecipazioni proprie da parte della	
	società.	
	Art. 16 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	dal presente statuto, dalle disposizioni di legge, codicisti-	
	che e speciali, sulle società cooperative.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	d - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità preva-	
	lente ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.;	
	e - il trasferimento della residenza del socio in un Comune/P-	
	rovincia/Regione diverso da quello/quella in cui la cooperati-	
	va svolge la propria attività;	
	f - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comu-	
	ne/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il do-	
	micilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato ai sensi di legge ed attri-	

	buisce al socio receduto i diritti previsti dalla legge. Gli	
	amministra tori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato	
	tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in	
	caso contrario;	
	- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la riso-	
	luzione dei del rapporto mutualistico in corso.	
	Art. 17 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento delle partecipazioni sottoscritte;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	- 20 -	

	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) per sopravvenuta inabilità, non possa partecipare allo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del l'impresa sociale;	
	7) per cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) per qualsiasi ragione o causa;	
	8) per ogni altra causa espressamente contemplata dalle leggi, di volta in volta, in vigore e dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, nelle forme di legge. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre la procedura di mediazione ed arbitrato prevista dal successivo	

vo art. 43 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli eventuali diritti patrimoniali del socio escluso sono regolati, dalla legge.

Art. 18 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle partecipazioni secondo le disposizioni di legge.

Art. 19 - Liquidazione e rimborso delle partecipazioni

Nei casi di recesso, di esclusione e di morte del socio, liquidazione e rimborsi sono regolati dall'art. 2535 c.c..

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle partecipazioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- da ogni altra utilità per legge imputabile a capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al 1'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato nonché di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da partecipazioni, che non possono essere rappresentate da azioni, del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante partecipazioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La società è tenuta alla redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nel rispetto delle linee guida da definirsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 25 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti dalla legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e da ogni altra applicabile;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente, soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2545-quinquies, comma 2, c.c. e comunque entro il limite massimo di legge, rispettando, in ogni caso il principio di pari trattamento tra soci cooperatori;

d) alla riserva straordinaria;

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 25 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti di legge e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti, economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-

	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quan-	
	tità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Art. 26 - Emissione di titoli di debito	
	La cooperativa, in conformità a quanto disposto in materia di	
	società per azioni e con i limiti ivi previsti, può emettere	
	titoli di debito, con deliberazione assembleare.	
	I titoli sono emessi, possono essere sottoscritti e circolano	
	se e quanto stabilito dalle norme applicabili alla socie-	
	tà per azioni, ove qui non diversamente disposto.	
	La decisione di emissione di titoli di debito va assunta	
	dall'assemblea e richiede, anche in seconda convocazione, il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della me-	
	tà dell'intero capitale sociale.	
	La deliberazione assembleare di emissione di titoli di debito	
	deve essere accompagnata da una relazione dell'organo ammini-	
	strativo che giustifichi la necessità di reperire all'esterno	
	capitale finanziario, sulla base della situazione economica,	
	patrimoniale e finanziaria della società. Detta relazione de-	
	ve riferirsi alla situazione economica, patrimoniale e finan-	
	ziaria della società alla data più vicina possibile all'assun-	
	zione della decisione di emissione dei titoli e comunque deve	
	essere non più vecchia di quattro mesi dalla data di assunzio-	
	- 26 -	

	ne della decisione.	
	Ai soci che non consentono alla decisione di emissione di ti-	
	toli di debito spetta il diritto di recesso immediato dalla	
	società, con gli effetti di cui all'art. 2473, commi 3 e 4	
	c.c.	
	L'efficacia della dichiarazione di recesso è regolata	
	dall'art. 1335 c.c. Da quel momento troveranno applicazione	
	le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art 2473 c.c.	
	Trovano applicazione, in quanto qui non derogate, le disposi-	
	zioni di cui all'art. 2483 c.c.	
	Art. 27 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà	
	con tenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luo-	
	go nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a ma-	
	no e controfirmato per ricevuta dal destinatario	
	oppure, in alternativa	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	- 27 -	

	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mez-	
	zo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del so-	
	cio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. A	
	tal fine costituisce strumento preferenziale la posta elettro-	
	nica certificata, agli indirizzi che ciascun socio è tenuto a	
	comunicare senza indugio alla società.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sia totalitaria ai sensi di	
	legge. Tuttavia in tale ipotesi:	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficiente mente informa-	
	to;	
	dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazio-	
	ni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so-	
	ci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei	
	voti spettanti a tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, salvo	
	- 29 -	

	quanto previsto diversamente dall'art. 25 di questo statuto.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati	
	più della metà dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti di tutti i soci presenti o rappresentati.	
	In ogni caso le maggioranze richieste per la costituzione e	
	la deliberazione sono calcolate secondo il numero dei voti	
	spettanti ai soci.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero del-	
	le partecipazioni possedute.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci, nel le forme e con l'osservanza dei limiti di legge.	
	Art. 31 - Assemblee separate	
	Al fine di favorire la partecipazione diretta del socio alla	
	vita della cooperativa, le deliberazioni sono assunte con il	
	metodo delle assemblee separate, quando il numero dei soci	
	- 30 -	

	sia superiore a 200 (duecento) e, comunque, qualora la coope-	
	rativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la pro-	
	pria attività in più province ovvero avesse più di cinquecen-	
	to soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche. In que-	
	sti ultimi due casi le assemblee separate devono svolgersi in	
	ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero	
	per ciascuna delle gestioni mutualistiche e a ciascuna delle	
	assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza	
	nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutuali-	
	stica di rispettiva competenza.	
	Nelle altre ipotesi l'Organo amministrativo, in sede di convo-	
	cazione, indica i luoghi in cui dovranno tenersi le assemblee	
	separate, che saranno scelti, tenendo conto delle esigenze	
	concrete dei soci, tra quelli nei quali, abitualmente, si	
	svolge l'attività della società.	
	Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili,	
	le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla leg-	
	ge e dal presente statuto.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo	
	delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assem-	
	blea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 30	
	(trenta) giorni rispetto a quello fissato per le assemblee se-	
	parate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso,	
	la deliberazione proposta.	
	All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero	
	- 31 -	

	complessivo pari a 30 (trenta) eletti dalle assemblee separa-	
	te in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammes-	
	si alle singole assemblee separate, nel rispetto, in ogni ca-	
	so, del principio di assicurare la proporzionale rappresentan-	
	za delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I dele-	
	gati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in propor-	
	zione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di al-	
	meno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 10% (dieci	
	per cento) dei voti validamente espressi.	
	Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tut-	
	ti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assem-	
	blee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delega-	
	ti nominati dalle assemblee separate.	
	Art. 32 - Organo amministrativo - Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque	
	membri.	
	I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scel-	
	ta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta ecce-	
	zione per i primi, nominati nell'atto costitutivo; essi dura-	
	no in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sta-	
	bilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla da-	
	ta dell'assemblea con vocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	- 32 -	

Art. 33 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effetti vi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono con-	
	stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto	
	nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art. 34 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
	cizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	
	Art. 35 - Poteri di gestione	
	L'Organo Amministrativo è munito dei più ampi poteri per la	
	- 34 -	

	gestione della cooperativa. Può decidere, conformemente alla	
	legge ed allo statuto, su tutti gli atti ed operazioni, tanto	
	di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non	
	siano espressamente riservati all'assemblea, ed ha ogni facol-	
	tà in ordine all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Art. 36 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla	
	legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte	
	singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso	
	il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da al-	
	cuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e	
	dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci, né i poteri concer-	
	nenti le materie elencate dall'art. 2475, comma 5, c.c..	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazio-	
	ne e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effet-	
	tuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	

	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori	
	delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono	
	nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o pro-	
	curatori per il compimento di determinati atti o categorie di	
	atti.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli ammi-	
	nistratori delegati, in via tra di loro con giunta o disgiun-	
	ta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.	
	Art. 38 - Compensi e rimborsi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea può determinare un compenso in favore degli ammi-	
	nistratori.	
	Per questa ipotesi, l'assemblea può anche accantonare a favo-	
	re de gli amministratori, nelle forme reputate idonee, una in-	
	dennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	- 36 -	

cessazione del mandato.

Art. 39 - Controllo diretto dei soci

I soci, nei limiti di legge stabilito in riferimento alle norme del tipo sociale applicabili alla società, hanno i diritti di controllo ed ispezione stabiliti dalla legge, entro i limiti fissati dalla stessa.

Art. 40 - Organo di controllo e revisore contabile

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla socie-	
	tà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimen-	
	to a società controllate, sull'andamento delle operazioni so-	
	ciali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società controllate in meri-	
	to ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	

	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti	
	di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al	
	quale si applicano le norme precedentemente dettate per il	
	sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso-	
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli	
	intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere pre-	
	se a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 41 - Scioglimento	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	ti va nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa durante la	
	fase di liquidazione;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 42 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-	
	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514,	
	comma 1, lettera d), c.c..	
	Art. 43 - Disposizioni Generali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	

	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivi-	
	tà mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modi-	
	fiche statutarie.	
	In relazione alla peculiare posizione giuridica del socio la-	
	voratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la pre-	
	stazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento	
	economico e normativo verranno disciplinati da apposito rego-	
	lamento interno, redatto dell'organo amministrativo ed appro-	
	vato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento inter-	
	no può definire i parametri di carattere economico, produttivi-	
	vo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea sociale	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
	sure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può anche definire le misure da adotta-	
	re in caso di approvazione di un piano di avviamento nel ri-	
	spetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leg-	
	gi.	
	Art. 44 - Clausola di mediazione ed arbitrato	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ov-	
	vero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei con-	
	fronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione	
	all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o	
	- 41 -	

	risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo	
	stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale, comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazio-	
	ne da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita	
	nel Regolamento di mediazione dell'Organismo di Conciliazione	
	Forense di Nola.	
	Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di	
	iniziare il procedimento arbitrale, richiamando esplicitamen-	
	te gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art.	
	40 del D.Lgs. n. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà	
	essere esperito in base agli artt. da 38 a 40 del D.Lgs. n.	
	5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto	
	Regolamento di mediazione, che le parti dichiarano di conosce-	
	re ed accettare integralmente.	
	Nell'ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso	
	del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 30	
	giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione	
	rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimen-	
	to di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisio-	
	ne arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di	
	Napoli.	
	La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le catego-	
	rie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione	
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	- 42 -	

	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazio-	
	ne della nomina alla carica di amministratore, sindaco o li-	
	quidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clauso-	
	la arbitrale in questione.	
	L'organo arbitrale sarà costituito da un arbitro unico nomina-	
	to dalla Camera Arbitrale di Napoli e scelto tra gli esperti	
	di diritto e di settore.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto previ-	
	sto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003. L'organo arbitra-	
	le decide secondo diritto. Il lodo è impugnabile nei casi e	
	nelle forme di legge.	
	L'organo arbitrale decide nel termine di tre mesi dalla sua	
	costituzione, salvo proroga per non più di una sola volta (a)	
	nel caso di cui al l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003; (b)	
	nel caso in cui sia necessario disporre una CTU o (c) in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Al momento della	
	sua costituzione, l'organo arbitrale fissa le regole procedu-	
	rali cui si atterrà e le comunica alle parti.	
	In ogni caso deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipa-	
	- 43 -	

